

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

Indice

TITOLO I - Disposizioni preliminari

Art. 1 Definizione e finalità

Art. 2 Ambiti tematici della partecipazione

Art. 3 Aveni diritto alla partecipazione

TITOLO II - Procedura partecipata

Art. 4 Fasi e modalità della partecipazione

Art. 5 Fase di informazione

Art. 6 Fase di consultazione

Art. 7 Fase di valutazione

Art. 8 Fase di gradimento

Art. 9 Fase di monitoraggio

Art. 10 Istituti e forme della partecipazione

Art. 11 Suddivisione in aree territoriali

Art. 12 Azioni di promozione della partecipazione

TITOLO III - Norme finali

Art. 13 Risorse

Art. 14 Revisione del regolamento

TITOLO I - Disposizioni preliminari

Art. 1 Definizione e finalità

1 - Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.

2 - Con il presente regolamento viene disciplinata la sperimentazione del processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Comune di Belgioioso. Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali, da parte dell'Amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio. Il Comune di Belgioioso, pertanto riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.

3 - L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Art. 2 Ambiti tematici della partecipazione

1 - La Giunta Comunale individua annualmente nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata.

2 - L'Assessore al bilancio del Comune di Belgioioso è responsabile dell'organizzazione e della gestione del processo partecipativo.

Art. 3 Aveni diritto alla partecipazione

1 - La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Belgioioso, ovvero:

- a) tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) le associazioni, le imprese, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale o operativa nel territorio comunale.

TITOLO II - Procedura partecipata

Art. 4 Fasi e modalità della partecipazione

1 - Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:

- a) informazione;
- b) consultazione;
- c) valutazione;
- d) gradimento;
- e) monitoraggio.

Art. 5 Fase di informazione

1 - E' il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso di partecipazione e dei materiali per la partecipazione.

2 - La durata della fase di informazione non può essere inferiore a 15 giorni ed è pubblicizzata con apposito *avviso pubblico* (Allegato A), da pubblicarsi all'Albo Pretorio per una durata di 15 giorni, sul sito internet istituzionale e sulle bacheche comunali, contenente l'indicazione delle attività di partecipazione, delle modalità di svolgimento e della tempistica ed ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione.

3 - All'interno della fase avverrà l'*incontro pubblico di presentazione* da svolgersi presso la sede comunale per l'illustrazione sintetica del processo di partecipazione.

Art. 6 Fase di consultazione

1 - E' il secondo livello di partecipazione ed ha una durata minima di 30 giorni in cui ogni soggetto può far pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che deve essere esplicitato nell'apposita *scheda di partecipazione* (Allegato B) e presentato in base a quanto indicato nell'avviso pubblico stesso.

2- La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune.

3 - La presentazione delle schede di partecipazione dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- a) tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente;
- b) tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- c) tramite posta elettronica certificata.

4 - I contributi devono riguardare esclusivamente le aree tematiche di cui all'articolo 2.

5 - Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà indicare una sola proposta o osservazione.

Art. 7 Fase di valutazione

1 - E' il terzo livello di partecipazione. I contributi presentati nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono verificate dai *tavoli tecnici di approfondimento*, composti dai dirigenti competenti per materia, dal Sindaco e dagli Assessori.

2 - Le proposte e le osservazioni dei cittadini, valutate dai tavoli tecnici di approfondimento, saranno ordinate, raccolte e rappresentate nel *Documento di partecipazione*, secondo lo schema contenuto nell'Allegato C.

3 - I contributi vengono distinti in:

- a) *segnalazioni*, ossia piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli uffici competenti;
- b) *interventi*, ossia opere o interventi di interesse di scala comunale e/o di scala di frazioni comunali che necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.

4 - I criteri con i quali si valutano i contributi sono i seguenti:

- a) fattibilità tecnica e giuridica;
- b) compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- c) stima dei costi;
- d) stima dei tempi di realizzazione;
- e) priorità;
- f) caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- g) caratteristica dell'innovazione;
- h) compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Art. 8 Fase di gradimento

1 - E' il quarto livello di partecipazione ed è finalizzato ad apprendere i pareri e le osservazioni dei cittadini in merito agli interventi, mediante uno o più dei seguenti strumenti:

- a) assemblee pubbliche;
- b) tavoli tematici;
- c) votazioni cartacee;
- d) votazioni telematiche;
- e) sondaggi;

2 - Viene istituita la *Consulta per la Partecipazione* con lo scopo di esprimersi sui risultati ottenuti dal processo di partecipazione.

Art. 9 Fase di monitoraggio

1 - E' il quinto livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte ed alle osservazioni avanzate.

2 - A tale fine, l'amministrazione favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza. Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso l'esito dei contributi presentati, il Documento di partecipazione, nonché le modifiche apportate agli atti durante l'intero iter sono resi disponibili attraverso il sito internet istituzionale.

Art. 10 Istituti e forme della partecipazione

1 - L'Amministrazione Comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui all'articolo 4.

Art. 11 Suddivisione in aree territoriali

1 - Ai fini della procedura partecipata il territorio comunale può essere suddiviso in aree territoriali che possono coincidere con le unità amministrative decentrate quali frazioni, frazioni montane, rioni e altre.

Art. 12 Azioni di promozione della partecipazione

1 - L'Amministrazione Comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti.

2 - A tale fine l'Amministrazione Comunale può fare ricorso a figure coadiuvanti la partecipazione quali coordinatori di bilancio partecipato, coordinatori di progetto e altre figure interne o esterne all'Amministrazione stessa volte a facilitare la partecipazione.

3 - L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale.

4 - L'amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

TITOLO III - Norme finali

Art. 13 Risorse

1 - L'Amministrazione Comunale impegna le risorse necessarie per la gestione della procedura partecipata.

Art. 14 Revisione del regolamento

1 - Il presente regolamento è soggetto a valutazione e revisione periodica.